

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

NON CHIAMATELI RIFIUTI

PAG 10 | OSVALDO BUSI

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CDS

PAG 34 | MARCO MASSAVELLI

QUI COMANDO IO: REGGIO CALABRIA

PAG 30 | con il contributo del comandante
SALVATORE ZUCCO



POL | MEETING | 20/21

PAG 7 | VIII EDIZIONE A COSENZA

GUARDIAMO AL FUTURO

Qui comincia l'avventura di PolMagazine, rivista dedicata alla Polizia Locale

IL VERO MIRACOLO
NON È CAMMINARE SULLE ACQUE
MA CAMMINARE SULLA TERRA,
FARLO BENE, FARLO INSIEME.

Un anfiteatro aperto a tutti



“Qui comincia l'avventura...”, così recitava il “Corriere dei piccoli” fino al 1978 nel raccontare le gesta fumettate del signor Bonaventura, nato nel 1917, oltre un secolo fa, a cura del grande Sergio Tofano.

A ottobre 2020, in piena pandemia, tra sapere, saper fare e saper essere, abbiamo lanciato l'idea di un nuovo modo di fare informazione specialistica in un settore assetato di cultura, non solo operativa, di dignità, di riconoscimenti. L'idea si è trasformata ben presto in un progetto editoriale, pubblicando un numero zero, apprezzato da molti, stimolo per organizzare una squadra di guastatori (nel senso più militare del termine) che vedrete operare da oggi per la valorizzazione della Polizia Locale.

Delle 2.188 parole del nostro ricco dizionario che terminano in “ura”, sono riuscito a estrapolarne 25 per descrivere in rima baciata la nostra nuova avventura.

Di recente genitura, la nostra avventura intende, sicura, promuovere cultura senza alcuna censura, in modo tale che sin dalla prima lettura risulti evidente una impalcatura forte, dalla chiara finitura. A collaborare abbiamo chiamato gente matura, di elevata statura, umana e professionale, pronta a fare la propria bella figura, per creare una apertura in miniatura sul mondo della polizia locale, da un lato colpita da frattura intestina, dall'altro imperitura, pronta con premura a una vincente struttura mirante a una ricucitura duratura in vista di una rifioritura. Sappiamo che la giuntura potrà essere minata dalla sventura, ma con una salda postura, saremo in grado di assicurare un giornale di grande caratura che riesca a diventare una incisiva puntura nella più oscura fessura per sviluppare una efficiente saldatura che dia soddisfazione alla nostra avventura.

Al di là delle rime, **POLMAGAZINE** diventa una realtà che, nel corso dei mesi, sarà fatta di approfondimenti specifici (Obiettivo su...), di innovazioni espresse e testate (Creatività



emergente), senza dimenticare la nostra mission (Si...cura...mente), per un viaggio continuo nella circolazione stradale (Cds e dintorni), ma con un occhio vigile sulla evoluzione normativa di tutte le materie di competenza (NORMA_LE). I comandi di Polizia Locale racconteranno la propria storia (Qui comando IO), sempre attenti al perfetto utilizzo di strumenti di supporto (Tecnologia al nostro servizio), raccogliendo ogni materiale utile per l'intera collettività professionale (Album di famiglia).

Questo è **POLMAGAZINE!**

Un anfiteatro aperto a tutti, belli e brutti, in cui saranno presentati modelli operativi di gestione, esperienze lavorative, studi di settore, ricerche professionali di spessore per sostenere e sviluppare la qualità della Polizia Locale al servizio delle città.

Qui comincia la nostra avventura e siamo consci che sarà dura! Ma non abbiamo paura di affrontare con umiltà, determinazione e la giusta consapevolezza ogni difficoltà, aprendo il nostro palcoscenico a tutti coloro che intendono divenire protagonisti di un cambiamento in essere, sempre più competitivo, terreno di battaglie professionali che si possono vincere solo ed esclusivamente con il sapere, il saper fare e il saper essere Polizia Locale, spingendo l'acceleratore sulla creazione di un networking funzionale a migliorare la qualità del nostro servizio.

A voi il giudizio, a noi il dovere di ascoltarvi, adeguarci e correggerci per crescere insieme, e per riprendere e concludere la rima baciata, con una ricca e fruibile scrittura.

In bocca al lupo a tutti noi!



di **Francesco DELVINO**

Dirigente Comandante PM
Cerignola (FG)

Sommario

03 / Editoriale

Un anfiteatro aperto a tutti

05 / Uno contro tutti

Informazione e formazione:
le vostre domande, le risposte
del nostro esperto

07 / Photostory

POL Meeting 2021 a Cosenza

Edizione grandi numeri

/ Album di famiglia

News

Ultime novità dai Comandi
in giro per l'Italia

10 / OBIETTIVO SU

Non chiamateli rifiuti

Anche la carta e il cartone possono rientrare
nella End of Waste

/ Norma_Le

- 14 / *Novità del contratto nazionale dei dirigenti degli enti locali*
- 16 / *Il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali*
- 18 / *Invito a comparire, questione spinosa*
- 22 / *L'iscrizione anagrafica del cittadino unionale*



26 / Ricordati di me

Francesco Andreotti

Gli uomini che hanno fatto la storia
della Polizia Locale

30 / Qui comando io

Presidio di legalità

Storia e prospettive del Comando
di Reggio Calabria

32 / Tecnologia al nostro servizio

Una nuova era

Il gruppo laBconsulenze acquisisce Kria,
in continuità con la strategia
di diversificazione, innovazione tecnologica
e internazionalizzazione

/ Cds e dintorni

- 34 / *Novità in materia di Codice della strada*
- 38 / *Quando l'incidente è mortale...*
- 40 / *Ritiro della patente in caso di veicolo cointestato*
- 42 / *Rilievi pratici sulla connessione oggettiva*

44/ Si...cura...mente

Il tempo (perso) è tiranno

Mancata esecuzione dell'ordine di
sgombero ed esigenze di garantire l'ordine
pubblico. Quale responsabilità della PA?

Direttore:
Art director:
Coordinatore redazionale:
Grafica e impaginazione:
Hanno collaborato a
questo numero:

Francesco **DELVINO**
Luigi **VIRCILLO**
Mario **BENCIVINNI**
Antonello **CALIPARI**, Anthony **PUCCI**

Osvaldo **BUSI**, Raffaele **CHIANCA**, Antonio **CITO**,
Luigi **DE SIMONE**, Fabio **DIMITA**, Stefania **FANFANI**,
Gianluca **FAZZOLARI**, Marco **MASSAVELLI**,
Michele **ORLANDO**, Saverio **PETRONI**, Fabio **PICCIONI**
Veronica **CATALANO**
ufficiostampa@lobepartners.it

Organizzazione:
Email Redazione:

PolMagazine
www.polmagazine.com

EDITORE LOB&PARTNERS

● Sede Legale
ROMA
Via Angelo Brunetti, 60

● Sede Operativa
Settimo di Montalto Uffugo (CS)
Via Trieste (Complesso Green Residence)
0984/1451557
info@lobepartners.it

PUBBLICITÀ
0984/1451557
marketing@lobepartners.it

WEB E SOCIAL
● www.lobepartners.it
● [@lobepartners](https://www.facebook.com/lobepartners)
● [@lob.epartners](https://www.instagram.com/lob.epartners)

Numero chiuso in redazione:
OTTOBRE 2021

Registrazione Tribunale Cosenza n. 88/2021
Periodicità mensile | n. 1 - Anno I

Uno contro tutti

Le vostre domande, le nostre RISPONDE

Per PolMagazine il dialogo con i lettori è fondamentale. Ecco perché, dal prossimo numero, sarà disponibile la rubrica "Uno contro tutti", il classico 'L'esperto risponde'. È un servizio gratuito per supportare le Amministrazioni locali e i Comandi di Polizia Locale in merito a quesiti di natura giuridica, amministrativa e, in generale, delle disposizioni operative contenute nel Codice della strada.

Potrete inviare dubbi e quesiti sulla corretta applicazione e interpretazione del Codice della strada, in particolar modo ciò che concerne i Titoli I, II, IV e V. Ogni mese risponderò alle vostre domande. I quesiti di interesse generale saranno pubblicati su PolMagazine, tutti gli altri saranno resi pubblici e inseriti sul sito della rivista, per creare una banca dati comune delle FAQ più frequenti. Alcuni dei quesiti potranno essere anche oggetto di approfondimenti sia di natura operativa che applicativa.

Come è noto, **le disposizioni contenute nel Codice della strada sono innumerevoli e non sempre di facile lettura o di immediato apprendimento**. Inoltre, aspetti di criticità possono presentarsi con i continui aggiornamenti predisposti dal Legislatore, che in più di un'occasione si sono dimostrati poco coerenti con le disposizioni vigenti. Anche gli interventi abrogativi hanno determinato, in più occasioni, lacune giuridiche che hanno messo in difficoltà le Amministrazioni comunali e gli organi di Polizia Stradale nell'espletare le proprie attività. Si pensi, ad esempio, alle criticità che si possono presentare nel posizionamento di segnaletica stradale, alla predisposizione di un'ordinanza che deve essere debitamente motivata e corredata dal corretto richiamo delle disposizioni attuative e regolamentari del Codice della strada, le criticità più volte incontrate relative al posizionamento di un dispositivo automatico di controllo o di un cartello pubblicitario, oppure, ancora, l'apertura di un accesso o di un passo carrabile o la regolamentazione di quelli già esistenti, senza dimenticare le problematiche operative di natura

procedurale e sanzionatoria che si incontrano nell'attività di controllo dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e per il trasporto persone.

In particolar modo per le Amministrazioni comunali, quali enti proprietari delle strade, la circolazione stradale è diventata una materia da non sottovalutare sotto il profilo della responsabilità di chi cagiona la morte o anche una lesione personale stradale grave o gravissima, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, profondamente innovata per effetto della Legge n. 41 del 23 marzo 2016.

La rubrica "Uno contro tutti" vuole essere uno strumento di supporto alla risoluzione di tutte le problematiche esposte e di tutte le altre che si possono presentare in materia di circolazione stradale e in occasione delle attività di controllo che vengono espletate nell'interesse e nel garantire la sicurezza stradale. Vuole essere anche un supporto tecnico per gli enti proprietari delle strade, ricordando i propri obblighi e doveri richiamati ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada, tenendo conto che oramai il concetto di "insidia stradale" si è esteso anche nel caso di un posizionamento di una segnaletica non conforme al Codice della strada e al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, ovvero non visibile. Attendo i vostri quesiti.

Inviare i quesiti per la rubrica
"Uno contro tutti" per email:

..... ufficiostampa@lobepartners.it

A richiesta, la domanda e la relativa risposta verranno pubblicate eliminando i riferimenti dello scrivente.



di **Fabio DIMITA**
Direttore Amministrativo
Ministero delle Infrastrutture

Notifica di multe e atti giudiziari, liberalizzazione dalla Legge di bilancio

Integraa s.r.l., grazie alla licenza individuale speciale - n. 15/A2-2020 valida per Calabria e Campania, può effettuare, in tali regioni, il servizio di notificazione previsto dalla L. 890/82 e dal Codice della Strada. Dal 9 settembre 2021, Integraa è ufficialmente iscritta tra i nomi degli operatori che hanno ottenuto l'attestazione di conformità alle linee guida fissate per la formazione degli addetti alla notifica.

I vantaggi del procedimento di notifica a mezzo Integraa s.r.l. sono:

- Unico referente, dalla stampa alla notifica e alla rendicontazione esiti/cartaceo, aspetto che comporta praticità e velocità nella finalizzazione di tutte le fasi delle lavorazioni.
- Controllo puntuale della qualità di tutto il processo di elaborazione, stampa e notifica.
- Formazione professionale degli addetti secondo la disciplina della legge n.890/1982 e CdS.

- Reportistica aggiornata rispetto alle diverse fasi del processo di notifica degli atti e delle comunicazioni connesse (CAD e CAN).
- Servizi personalizzati sulla base delle esigenze del cliente.
- Possibilità di integrazione con i sistemi digitali in uso presso i clienti.

Info e contatti: tel. 081.18857561 int. 6

(Consulenti postali);

mail: ufficiogare@integraa.it;

sito web: www.integraa.it



labconsulenze.it
pedonesicuro.eu

PEDONE SICURO®
SISTEMA BREVETTATO
PER L'ATTRAVERSAMENTO
SICURO DEI PEDONI

ATRO COMUNALE A.RENDANO

POL Meeting 2021 a Cosenza

Una due giorni di incontri e formazione per la Pubblica Amministrazione e la Polizia Locale, con la partecipazione di relatori d'eccezione e professionalità di altissimo profilo. **L'VIII edizione di POL Meeting si svolge a Cosenza il 28 e 29 ottobre.**

È un evento di rilievo nazionale che rappresenta un momento importante per la formazione e l'aggiornamento normativo per gli organi di polizia. È, inoltre, una vetrina importante per le aziende e le imprese del settore. Un appuntamento annuale ormai immancabile per tutti gli operatori della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione.

N

ALBUM DI FAMIGLIA

News

A cura di Stefania FANFANI

LE DUE "FACCE" DI BRINDISI E DELLA POLIZIA LOCALE

Un lavoro importantissimo per affrancare la città dall'aura negativa che l'ha avvolta per il suo passato. È quello che la Polizia Locale sta svolgendo a Brindisi. Ne abbiamo parlato con il **Comandante Tonio Orefice** (nella foto).

"Da alcuni anni, la Polizia Locale opera, in sinergia con le forze dell'ordine e le istituzioni del territorio, per allontanare sempre più la città dal passato negativo che l'ha caratterizzata fino ai primi anni 2000 come 'capitale' del contrabbando e luogo di traffici illeciti, con le conseguenti macerie sociali, culturali, economiche che l'hanno accompagnata, oscurando una realtà ricchissima di potenzialità", ci ha detto il Comandante.

"La Polizia Locale, nell'ultimo anno, ha agito - come in tutta Italia - per affrontare i problemi emersi con la pandemia, assicurando un notevole supporto alle persone in difficoltà, mediante attività svolte d'intesa con la Protezione civile e i Servizi sociali, affianco ai tradizionali compiti di controllo del territorio. Di questi ultimi, mi piace evidenziare il ruolo che svolgiamo, in maniera pressoché esclusiva, sotto la direzione della Procura, nello sgombero di alloggi pubblici occupati abusivamente. Un lavoro fatto quotidianamente e a fari spenti, che contribuisce a diffondere e consolidare la cultura della legalità, eradicando un fenomeno odioso, che ha rappresentato uno dei metodi di affermazione del potere criminale. Da un lato, quindi, la mano tesa verso i più deboli, dall'altro la fermezza verso chi approfitta dei bisogni di questi: i due volti della polizia di prossimità".



L'AIUTO VIENE DAL CIELO

L'impiego dei droni consente di intervenire in modo più incisivo ed efficace. Il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese se n'è dotato dal 2017. Da allora sono stati impiegati in molteplici attività. Hanno costituito un valido supporto in occasione del rilievo di sinistri stradali complessi, nella ricerca di persone, nell'ambito di attività di accertamento di abusi edilizi, nella ricerca e individuazione di discariche abusive e molto altro. Sono stati anche impiegati in supporto a operazioni svolte da altre forze dell'ordine e dai Vigili del Fuoco. Una serie di interventi che, si spera, non debbano ripetersi in futuro, sono quelli legati alla pandemia. Nella primavera del 2020, in seguito al lockdown, è stata effettuata una massiccia attività di controllo in ambito urbano e nei parchi. Il drone ha consentito di estendere i controlli ottimizzando le risorse. È stato possibile monitorare il territorio e, in alcuni casi (pochi per fortuna) sanzionare i trasgressori.

POLIZZE RCA, SVELATA TRUFFA ONLINE

I tentativi di carpire dati sensibili attraverso il Web purtroppo sono sempre più frequenti. Negli ultimi mesi il **Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina** ha svolto una importante attività mirata a svelare una truffa legata al settore delle polizze online. Ne abbiamo parlato con il **Comandante Raoul De Michelis**.

“Non è raro - ci ha detto il Comandante - che i gruppi criminali riescano a leggere il ‘mercato’ prima di altri e così è stato durante il periodo più duro della pandemia, che ha spinto molti utenti ad affidarsi, talvolta incautamente, al Web per l’acquisto di servizi, tra cui le polizze

RCA. È emerso, però, che dietro alcuni siti Web, apparentemente ‘regolari’, si nascondevano vere e proprie organizzazioni criminali, lo scopo delle cui attività è stato svelato nel corso delle indagini: attraverso proposte allettanti, carpire i dati sensibili dei malcapitati e spingerli ad acquistare ‘inesistenti’ premi assicurativi con modalità di pagamento inusuali, quali versamenti su carta prepagata. Gli utenti - centinaia in tutta Italia - si accorgevano di essere stati raggirati solo al momento dei controlli stradali.

I sodalizi, radicati nei quartieri centrali di Napoli e nel casertano, si avvalevano di diversi soggetti, anche all’interno di un istituto bancario, per gestire le varie fasi dell’azione criminale. Nel corso dei primi due mesi di indagini è emerso un volume di affari di oltre 100mila euro. Al momento, gli esiti delle indagini del Comando hanno portato alla denuncia a piede libero di 23 persone e sono stati trasferiti alla Procura di Napoli per gli approfondimenti del caso”.

A BUCCINASCO DEFIBRILLATORI NEI VEICOLI DI SERVIZIO

“La Polizia Locale del Cuore” è un progetto organizzato dal **Comando di Buccinasco** e dalla Croce Verde Soccorso cittadina. Il personale dell’associazione ha formato tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale - in tutto 27 tra ufficiali e agenti - all’impiego del DAE, Defibrillatore Semi Automatico, con il rilascio della certificazione di AREU Lombardia.

Il Comando si è, inoltre, dotato di due defibrillatori e un terzo è stato donato dal Comitato Orti di Buccinasco. I dispositivi sono ora disponibili sui veicoli delle pattuglie di Pronto Intervento, presenti sul territorio dalle 7.30 alle 24, tutti i giorni. Il progetto è stato validato dall’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza.

“Speriamo non si verifichi mai l’esigenza di impiegare questi dispositivi, ma grazie alla formazione offerta da Croce

Verde Soccorso e alla presenza dei defibrillatori a bordo delle nostre auto di servizio, abbiamo la consapevolezza di poter dare una possibilità in più a chi ne avesse bisogno”, ha spiegato il **Comandante Gianluca Sivieri** (nella foto).





NON CHIAMATELI IMMONDIZIA

ANCHE LA CARTA E IL CARTONE POSSONO RIENTRARE
NELLA END OF WASTE, OSSIA LA FINE DEL RIFIUTO



Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% per peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% per peso	norma UNI EN 643

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

- a. 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
- b. 15 01 05 imballaggi compositi;
- c. 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- d. 20 01 01 carta e cartone;
- e. 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- f. 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati a essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa.

Non sono comunque ammessi:

- g. rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato. Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Il 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il decreto del ministro dell'Ambiente 22 settembre 2020, n. 188, relativo al "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il Regolamento rappresenta un notevole passo in avanti nella gestione responsabile delle risorse, nel prolungamento della vita dei materiali che vengono rilasciati nell'ambiente e nell'individuazione di un'ulteriore fonte da cui ricavare la materia prima. L'avvio al riciclo della carta e del cartone avrà come conseguenza una drastica riduzione del conferimento di queste tipologie di rifiuti nelle discariche.

In termini di riciclo della carta il nostro paese, con 3,3 milioni di tonnellate nel 2018 e una percentuale di riciclo degli imballaggi cellulosi dell'81,1%, si pone tra gli Stati leader europei per tasso di riciclo. Basti pensare che gli obiettivi previsti dalla normativa europea fissano il tasso di riciclo da raggiungere entro il 2025 al 75%, quindi siamo molto vicini a quelli fissati per il 2030 (85%) e, in termini di recupero degli imballaggi cellulosi, abbiamo raggiunto livelli importanti attestandoci intorno all'88,8%.

Il decreto n. 188 del 2020 fornisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto stabilendo che all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1, che prevede:

a) criteri di qualità che carta e cartone recuperati devono possedere, sono riportati nella tabella seguente:

Parametri	Unità di Misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

1. lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
 - 1a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
 - 1b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);
2. i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
3. quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
4. l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5. le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzio-

ne di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6. il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.

c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati.

L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore della carta e del cartone recuperati tramite una dichiarazione di conformità (DDC), effettuata secondo il modello previsto dal terzo allegato, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione deve contenere l'anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati. Questa dichiarazione deve essere conservata a cura del produttore della carta e del cartone presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Il produttore, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti della cessazione della qualifica di rifiuto deve conservare, per un





“L'avvio al riciclo di carta e cartone ne ridurrà il conferimento in discarica”

anno, presso l'impianto di recupero o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato. Detto periodo di conservazione del campione è ridotto a sei mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Un'importante novità riguarda il produttore di carta e cartone recuperati, che dovrà applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo:

- 1a. di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
- 1b. del piano di campionamento.

Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, deve presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n.152 del

2006, contenente l'indicazione della tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, nonché la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, oppure un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo capo IV, della parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006. Viene, infine, prevista una norma transitoria. Infatti, nelle more dell'adeguamento dei criteri di cui al presente regolamento, per i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, viene stabilito che possono essere usati, per gli scopi specifici, se presentano caratteristiche conformi ai criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, attestati mediante la dichiarazione di conformità da parte del produttore.



di **Osvaldo BUSI**
*Dirigente Comandante PM
Castellammare del Golfo (TP)*

GIUSTO RICONOSCIMENTO

FACCIAMO CHIAREZZA SU ALCUNE NOVITÀ DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI

Il 17 dicembre 2020, a distanza di circa dieci anni dal precedente, è stato approvato il nuovo contratto dell'Area funzioni locali, fonte di numerose novità di rilievo rispetto al passato.

Tanto per iniziare la "ingegneria" costitutiva è fortemente innovativa rispetto ai contratti precedenti. In pratica, abbiamo la riunione delle tre categorie di rilievo divise in Sezione dirigenti enti locali, Sezione dirigenti professionali, tecnici e amministrativi della sanità e, in ultimo, la Sezione

dei segretari comunali e provinciali.

Vi è una parte comune alle tre sezioni, costituita da disposizione di portata generale, dove trovano spazio i titoli riguardanti le relazioni sindacali, le disposizioni comuni su istituti normativi ed economici e le disposizioni finali.

La novità rispetto al passato di questa parte comune, è nella sostanziale armonizzazione di taluni profili che trovano finalmente unità di prassi e procedure, così come in partenza stabilito dal decreto legislativo 165/2001 con le varie modifiche e integrazioni.

Diventa, dunque, parte comune delle tre sezioni il sistema generale delle relazioni sindacali, con la enunciazione dei modelli relazionali che si estrinsecano nella partecipazione (informazione e confronto) e nella contrattazione integrativa.

Un nuovo modo di relazionare tra soggetti datoriali e sindacati è rappresentato dall'organismo paritetico che viene attivato negli enti dove sono presenti almeno 12 dirigenti. La novità consiste nell'attivazione di relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, facendo riferimento anche al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress correlato, formulando proposte alle parti che intervengono nella contrattazione decentrata.

Il successo dell'organismo paritetico è assicurato se verrà garantita, da parte di tutti, un'apertura sincera, rivolta al miglioramento delle condizioni di lavoro.

La contrattazione integrativa o decentrata o di secondo livello, viene puntualmente disciplinata sia nelle materie che nella tempistica. In particolare, per quel che riguarda gli enti locali, si tratta di definire il criterio di riparto del fondo annuale di retribuzione di posizione e di risultato, i criteri di differenziazione della retribuzione di risultato, specialmente negli



“Questo contratto
dà una risposta nei fatti
a un colpevole
e prolungato silenzio”

enti con più di cinque dirigenti, la disciplina degli incarichi ad interim, i piani di welfare integrativo e diverse altre norme di dettaglio.

La tempistica, inoltre, in maniera molto ristretta, viene scadenzata e, ove rispettata, porta a licenziare i contratti integrativi decentrati in meno di sei mesi. Vale la pena evidenziare un concetto di non secondaria importanza previsto in questo contratto: **il sacrosanto diritto di ogni dirigente a tempo indeterminato a vedersi assegnato l'incarico dirigenziale, cosa fino a oggi non affatto scontata.**

Sempre nella parte comune, e questa volta in maniera chiara e inequivocabile, si parla di orario di lavoro dei dirigenti e lo si sgancia dalla quantità oraria di presenza, per collegarlo alle esigenze organizzative e all'espletamento dell'incarico svolto. Questo articolo, finalmente, sottrae a speciose interpretazioni e privilegia il lavoro per obiettivi da indirizzo politico amministrativo, oltre a evidenziare anche la necessità di una corretta gestione e organizzazione delle risorse umane.

Molto spesso, in passato, è accaduto di dover verificare situazioni di difficoltà di alcuni dirigenti "vittime" di processi di riorganizzazione, che hanno comportato la revoca dell'incarico con conferimento di nuovo incarico, con retribuzione di posizione notevolmente inferiore. In questo caso, viene in soccorso una clausola di salvaguardia economica, dove la riduzione della retribuzione deve avvenire gradualmente, in un arco di tempo complessivo di tre anni, così come andrà stabilito in sede di contrattazione decentrata.

Altra novità è l'introduzione del nuovo sistema di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Queste nuove disposizioni si applicheranno nei comuni con più di cinque dirigenti e prevedono per coloro che otterranno valutazioni migliori, un importo più elevato di almeno il 30%. Detta percentuale è definita in sede di contrattazione decentrata con la preventiva definizione del numero dei dirigenti che usufruiranno della quota massima. Questo nuovo istituto, riprende una vecchia

impostazione del passato proposta dall'allora ministro Renato Brunetta.

Entrando, poi, più specificatamente nella sezione dei dirigenti degli enti locali, oltre a quelle evidenziate nella parte comune e riprese anche in questo ambito, la prima novità che salta all'occhio è la specifica prevista al comma 2 dell'art. 44, dove si dice testualmente che *"nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera a), si terrà conto della specificità della funzione svolta dai Dirigenti della Polizia Locale con una pesatura adeguata alla complessità degli Enti e dell'incarico svolto, nonché della complessità della complessità dell'attività svolta dalle Avvocature degli Enti"*.


È la prima volta che viene riconosciuta una specifica norma contrattuale dirigenziale soprattutto per gli appartenenti alla Polizia Locale. Indubbiamente è il riconoscimento a un ruolo complesso, interdisciplinare, esterno e con consolidati rapporti istituzionali sia con gli organi giudiziari che con le altre forze di polizia.

Quindi questo contratto dà una risposta nei fatti a un colpevole e prolungato silenzio a danno degli appartenenti alla categoria. È una carta che bisogna far valere nelle giuste sedi (OIV e contrattazione decentrata) per un sacrosanto riconoscimento economico sperando riequilibrativo per gli appartenenti alla categoria.

Queste novità non esauriscono la gamma di contenuti del contratto dirigenziale del 17/12/2020, ma forniscono le prime novità di rilievo che andranno successivamente approfondite.



di **Antonio Cito**
Comandante PM
Francavilla Fontana (BR)



EQUILIBRIO CORRETTO

IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI VA CONTEMPERATO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Consiglio di Stato, sezione V, 11 marzo 2021, n.2089, ha ribaltato la decisione assunta, in primo grado, dal TAR Basilicata, che aveva condannato i funzionari di un piccolo comune, in provincia di Potenza, a comunicare, a un amministratore locale, i dati personali di tutti i residenti che avevano richiesto i benefici economici delle provvidenze previste dall'ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 2020 (buoni spesa emergenza Covid-19).

La pronuncia di Palazzo Spada sancisce che diffondere le generalità di cittadini in evidente difficoltà economica ai tempi del Covid-19, costituisce violazione del diritto alla riservatezza come prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla relativa normativa nazionale.

Nell'occasione, il consigliere comunale aveva richiesto, nell'esercizio delle sue funzioni, i dati di tutti i beneficiari delle risorse straordinarie stanziante dalla legislazione pandemica. Il settore servizi sociali e il responsabile del trattamento dati, invece, consegnavano al richiedente una relazione istruttoria comprensiva delle seguenti utili informazioni:

- l'importo del contributo stanziato in favore dell'ente, pari a euro 39.841,81;
- il numero dei beneficiari ammessi, pari a 96 unità;
- il numero delle istanze ancora da esaminare;
- l'ammontare complessivo dell'importo già erogato, pari a euro 30.450;
- l'indicazione della data di ricezione e del relativo protocollo associato a ciascuna istanza;

- la composizione del nucleo familiare di ciascun richiedente;
- il reddito mensile dichiarato;
- eventuali altre indennità percepite;
- esitazione dell'istanza e importo erogato.

Nonostante le motivazioni addotte dagli uffici comunali competenti, il TAR Basilicata, uniformandosi in maniera asettica a precedente giurisprudenza, riteneva che l'amministratore pubblico, dovesse, altresì, conoscere tutti i nomi degli utenti interessati, nella sussistenza di un "incondizionato diritto di accesso agli atti", riconosciuto dall'art. 43, comma 2, del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

Il Consiglio di Stato, invece, mediante una perfetta disamina, inclusiva di pertinenti e puntuali considerazioni tendenti a ricercare il giusto equilibrio degli interessi da garantire, rileva, nel caso di specie, una "tirannia" del diritto d'accesso nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Pertanto, secondo i giudici di secondo grado, la legittimante funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo non implica che la stessa possa sempre esercitarsi con pregiudizio di altri interessi meritevoli di tutela e che dunque non possa sistematicamente sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi.

I magistrati evidenziano che, sulla scorta dei dati riscontrati dagli uffici comunali, il rappresentante politico doveva considerarsi soddisfatto del suo diritto in quanto già posto nelle condizioni di accertare se la gestione dei buoni spesa fosse legittima ed efficace.

Secondo i giudici, l'amministratore era in grado di promuovere - in consiglio - tutte le iniziative ritenute idonee e propedeutiche al controllo e all'indirizzo politico amministrativo. Appare evidente che la conoscenza dei dati personali di una pluralità di interessati, tutelati dalla normativa privacy e dal relativo diritto d'accesso previsto dall'art.15 del GDPR, farebbe venir meno il riserbo sullo stato di soggezione e bisogno di una vasta platea - costituita da interi nuclei familiari - esposta alla crisi economica derivante dallo stato emergenziale.

La conoscenza anche di un solo nominativo non risulta, inoltre, strettamente strumentale e correlata alle funzioni istituzionali e pertanto potenzialmente lesiva del sacrosanto diritto del singolo a scongiurare la propria "morte sociale" derivante dalla diffusione di dati personali non conformi ai principi di liceità, correttezza e adeguatezza così come concepiti dal legislatore europeo nel precipuo interesse della protezione delle persone fisiche.



Non induce in contrario nemmeno la prescrizione di cui all'art. 43 comma 2 del T.U.E.L che impone al consigliere comunale l'obbligo del segreto delle informazioni ricevute, in quanto, in tale contesto, l'acquisizione delle stesse sarebbe immediatamente lesiva di un diritto.

In conclusione, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna a rifondere al comune interessato le relative spese del doppio grado di giudizio, rappresentano il giusto riconoscimento della competenza dei funzionari comunali che hanno ritratto il predetto diritto di accesso all'interno di un esteso quadro normativo che deve necessariamente contemperare diverse posizioni giuridiche, tutte indistintamente meritevoli di pari tutele.

Nell'occasione, gli uffici del piccolo ente della Basilicata, nell'ambito dell'iter procedimentale, hanno giustamente considerato la misura tecnica della pseudonimizzazione, così come esattamente definita dal GDPR all'art.4 comma 5: "Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile". Mediante il numero di protocollo e in luogo dello sterile processo di anonimizzazione e cancellazione del dato, in attuazione del principio europeo di accountability, sono riusciti, con grande responsabilità, a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa così come esattamente delineato dalla norma nazionale. Una best practice, la loro, da considerarsi e applicarsi "all'occorrenza" e "al bisogno".



Dott. **Saverio Petroni**

Funzionario P.O.
Corpo di PL Bari



INVITO A COMPARIRE QUESTIONE SPINOSA

QUANDO E IN CHE FORMA È LEGITTIMO? FACCIAMO
CHIAREZZA SU UN ASPETTO MOLTO DIBATTUTO
DELL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA



Così per come letteralmente formulato, l'articolo 15 del TULPS attribuisce all'autorità di P.S. il potere di emettere un ordine e, in caso di inottemperanza, di dare a esso direttamente esecuzione. Quindi il provvedimento deve provenire dall'autorità di P.S. e deve essere costituito dall'invito a comparire innanzi a essa. Sul punto in questione la Corte Costituzionale con sentenza n. 13 del 2 febbraio 1972, si è così espressa: "L'invito a comparire dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 15, comma primo, del R.D. n. 773 del 1931 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), è diretto a fare acquisire all'autorità informazioni, notizie e, chiarimenti che si appalesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine di sicurezza da parte degli organi di Polizia. Privo di ogni efficacia resterebbe tale invito se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona che, sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorità, né giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo previsto dal secondo comma del citato art. 15 del R.D. n. 773 del 1931 è pertanto misura che consegue ad un comportamento che chiaramente mostra la volontà del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborazione cogli organi di Polizia". Ciò premesso **c'è senz'altro da chiarire in quali casi l'invito sia legittimo, se ricorrono particolari forme, in chi risiede la potestà di invitare e chi detiene il potere di disporre l'accompagnamento.**

Cosa dice la Consulta

Secondo la Corte Costituzionale, espressa con sentenza n. 52 del 24 aprile 1967, è infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'articolo 13 della Costituzione.

Alla base della legittimità della norma impugnata, c'è, infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di Polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità: dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'articolo 23 Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Né si può dire che la facoltà riconosciuta all'autorità di P.S. possa tramutarsi in arbitrio perché il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignità del cittadino.

Il caso in esame, che talvolta offre momenti di dibattito tra appartenenti ai vari corpi e servizi di polizia a ordinamento statale e locale, è quello relativo al contenuto che deve assumere l'invito a comparire ai sensi dell'articolo 15 del TULPS.

Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, più semplicemente noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), al Titolo I, si occupa "dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione" e al Capo IV, che si apre con l'articolo 15, interviene sull'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni.

"Art. 15 TULPS - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 516,00. (1)

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto".

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Per quanto qui d'interesse la norma, così per come concepita - "salvo che il fatto costituisca reato" - deve essere scissa in due situazioni oggettivamente rilevanti sulle quali è doveroso soffermarsi, ossia:

- l'invito a comparire e la sanzione amministrativa a carico di chi non ottempera all'invito;
- la facoltà di disporre l'accompagnamento della persona che abbia omissso di presentarsi nel termine prescritto.

Legittimità dell'invito e forma del provvedimento

La condizione che legittima l'invito ai sensi dell'articolo 15 del TULPS deve essere ricercata nell'effettiva esistenza di ragioni inerenti i compiti istituzionali della Pubblica Sicurezza, che non possono trovare ragione in formule generiche e/o approssimative dalle quali, come vedremo, possono derivare illegittimità.

La legislazione di pubblica sicurezza non impone particolari forme del provvedimento, tuttavia esso, anche qualora fosse integrato dalla forma orale, deve avere il carattere dell'ufficialità e **deve essere chiaramente motivato nei contenuti al fine di mettere in condizione l'interessato di valutare le ragioni e la legittimità dell'ordine impartito.** A tal proposito si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, meglio noto come regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, *i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza devono presentarsi in forma scritta, e sono comunicati mediante consegna di copia per mezzo degli agenti della forza pubblica mediante relazione della notifica, redatta in doppio originale, datata e sottoscritta dall'agente consegnatario con menzione, quando e se ricorre la circostanza, della mancata sottoscrizione da parte del destinatario del provvedimento.*

Rispetto al contenuto e alle motivazioni dell'invito, secondo l'autorevole orientamento del Supremo collegio giudicante (Cass. pen. Sez. I Sent., 18 marzo 1993, n. 04606) *"il provvedimento contemplato dall'art. 15 TULPS, contenente l'invito a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza, deve essere congruamente motivato, in quanto impositivo di una determinata condotta per il soggetto cui è destinato, il quale ha il diritto di essere posto in grado di verificarne la legittimità e il suo valore vincolante, nonché di valutare la*

propria convenienza a rispettarlo o a ignorarlo. La Suprema corte ha osservato: "Appare evidente, allora, che motivare l'invito con la sola indicazione delle 'ragioni di pubblica sicurezza', come è avvenuto nella specie, equivale a non motivarlo affatto e ciò non è accettabile"... e ancora, sempre in tema di inosservanza di provvedimenti dell'Autorità, ricorre "il necessario requisito di motivazione esauriente o almeno sufficiente, che integra la legittimità dell'ordine per l'applicazione della sanzione contravvenzionale deve risultare innanzi tutto dal testo della intimazione, che potrebbe essere integrato oralmente, sempre che sussista almeno un nucleo iniziale di motivazione essenziale per la comprensibilità inequivoca dell'ordine e della sua finalità (fattispecie relativa a ordine, rivolto a cittadina straniera, di presentarsi all'autorità di P.S. "per motivi che la riguardano", senza che tale indicazione fosse accompagnata da precisazioni e chiarimenti verbali circa le ragioni che avevano determinato la emanazione del provvedimento)" (Cass. pen. Sez. I Sent., 16 gennaio 1996, n. 01463). Un provvedimento mancante della motivazione è certamente da considerare illegittimo e, in conseguenza di ciò, non si potrebbe disporre l'accompagnamento della persona che non si è presentata.

Potestà di invitare

Secondo la lettera della norma in commento la potestà di invitare è attribuita in capo all'autorità di pubblica sicurezza, sia essa provinciale o locale, e ciò solo nell'ambito dei compiti istituzionali della pubblica sicurezza. Facoltà concessa all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e oggi attribuita in via pressoché permanente al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

Poiché, a norma dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 e dell'art. 3 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, il Corpo di Polizia penitenziaria fa parte delle 'forze di Polizia' e pertanto si trova alle dipendenze del questore, autorità di Pubblica Sicurezza, l'ordine impartito dagli agenti penitenziari rientra tra quelli la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 15 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (fattispecie in tema di invito a comparire davanti all'Ufficio stranieri della Questura rivolto ad un cittadino extracomunitario), (Cass. pen. Sez. I, sent. del 28 settembre 1993 n. 886).

L'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, in quanto così definita dall'art. 16, comma primo, lett. a), della legge 1 aprile 1981 n. 121 rientra tra i soggetti che hanno facoltà di emanare l'invito di cui all'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (Cass. pen. Sez. I, sent. del 4 dicembre 1995 n. 11896)



Tuttavia, non c'è dubbio alcuno riguardo al fatto che la facoltà di invitare ai sensi dell'articolo 15 del TULPS appartiene a tutte le forze di polizia e a tutti coloro che rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza che, nell'ambito delle loro attribuzioni, devono attuare le direttive e gli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza.

Disporre l'accompagnamento

Questione ben diversa, rispetto alla potestà di invitare, è quella relativa a disporre l'accompagnamento, che attiene alla sfera dell'esecutorietà degli ordini di polizia.

L'articolo 15 in analisi, infatti, prevede che **l'autorità di pubblica sicurezza può, e non necessariamente deve, disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica.** La norma, infatti, chiarisce e

opera una distinzione netta tra chi dispone l'accompagnamento, l'autorità di pubblica sicurezza e chi lo deve eseguire: la forza pubblica. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 5 del TULPS secondo il quale *i provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale e, qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio attraverso l'impiego della forza pubblica.* Da tutto quanto precede, ne discende che se da un lato l'invito con le dovute motivazioni può (e nei casi disciplinati dalla norma deve) essere emesso da tutti i soggetti legittimati ad attuare le direttive e gli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza, dall'altro l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica rientra in maniera esclusiva nelle specifiche attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, sia essa provinciale o locale. Per andare a concludere, è doveroso significare come non sempre appare limpida la distinzione offerta dalla giurisprudenza tra l'articolo 15 TULPS e l'articolo 650 c.p. Al riguardo si afferma che il primo (art. 15 TULPS) prevede l'inosservanza di provvedimenti emessi per motivi contingenti da porre in relazione alle attività e ai compiti di pubblica sicurezza, mentre il secondo (art. 650 c.p.) concerne la trasgressione di ordini motivatamente impartiti per ragioni di giustizia, di igiene o di ordine pubblico. Tuttavia appare utile osservare come l'articolo 650 c.p. integri norme di carattere più generico che non possono trovare applicazione nei casi previsti dall'articolo 15 TULPS, ma questa è tutta un'altra storia...



Gianluca FAZZOLARI*

*Sostituto Commissario
della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso
la Procura della Repubblica*

** Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.*

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO UNIONALE

È UN OBBLIGO AL QUALE NON TUTTI ADEMPIONO.
COMPORTAMENTO, QUESTO, ESPRESSAMENTE
SANZIONATO DALLA LEGGE ITALIANA





La questione che voglio trattare, sollevata spesso da diversi colleghi, riguarda quei cittadini unionali che permangono sul nostro territorio per un periodo superiore a tre mesi senza richiedere l'iscrizione anagrafica, mantenendo così la loro residenza nel paese di origine o in un altro paese dell'Unione europea.

Non si tratta di una questione di poco conto, soprattutto se consideriamo alcune norme. Ad esempio, il comma 1 bis dell'art. 93 del Codice della strada, che introduce il principio secondo il quale, decorsi sessanta giorni dall'acquisita residenza in Italia per il cittadino italiano, unionale o straniero, è vietato circolare con un veicolo immatricolato all'estero (unionale e straniero). Quindi, nel novero dell'accertamento da parte dell'organo di polizia stradale, piena centralità è riservata alla data in cui è assunta la residenza in Italia. Sebbene il legislatore della riforma non lo abbia specificato, si ritiene che la residenza a cui qui ci si riferisce sia quella anagrafica e non già quella "normale" ex art. 118-bis del Codice della strada. Tuttavia, taluni autori propendono per entrambe le fattispecie.

I giusti riferimenti legislativi

Bisogna premettere che la normativa di riferimento relativa al soggiorno dei cittadini unionali in Italia è costituita dal D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 ("Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"), entrato in vigore in data 11 aprile 2007 - come modificato dal D. Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 ("Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30") e ulteriori modificazioni intervenute attraverso il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 129. L'articolo 9 ("Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari") del D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 prevede che:

"1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

Pertanto, l'ordinamento italiano considera



l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune in cui liberamente si sceglie di risiedere un diritto/dovere previsto per tutti i cittadini, come per tutte le persone che soggiornano legalmente sul nostro territorio e, quindi, anche per i cittadini unionali che permangono sul nostro territorio per un periodo superiore a tre mesi. Il mancato adempimento a tale obbligo viene espressamente sanzionato dall'articolo 11 L. n.1228/1954, ai sensi del quale:

"Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge e a quelle del regolamento, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da euro 25,82 a euro 129,11. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito a immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente... si applica l'ammenda da euro 51,65 a euro 258,23".

La competenza è dei Comuni

Voglio ricordare, inoltre, che dall'11 aprile 2007, con D. Lgs. n. 30/2007, è stata abolita la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Da tale data, è competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno ("Attestazione di regolarità di soggiorno"). Il soggiorno regolare e continuativo in Italia di cinque anni fa maturare il diritto al rilascio di un attestato di soggiorno permanente.

Sia l'attestazione di regolarità al soggiorno che l'attestato di soggiorno permanente, che hanno lo scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo d'isciversi all'Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione europea che soggiornano in Italia, non sono obbligatori né è obbligatoria la loro esibizione. Sono quindi inutili sotto l'aspetto di un controllo di polizia.

Oltre a quanto appena detto, in caso di mancata iscrizione anagrafica, va considerata l'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 30/2007,

come modificato dal D. Lgs. n. 32/2008, che prevede la possibilità di allontanare i cittadini unionali o i loro familiari, qualunque sia la cittadinanza, quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Tra le condizioni che determinano l'allontanamento del cittadino unionale, il fatto che decorsi tre mesi dall'ingresso questi abbia omissso di presentare istanza obbligatoria di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007.

Il provvedimento è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione.

Il provvedimento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica, ma, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

Ruolo del questore e dell'autorità giudiziaria

Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore ed è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Anche tale provvedimento è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la pena della reclusione nel caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

A questo punto, però, appare evidente l'esigenza di come determinare il periodo di tre mesi al termine del quale scattano le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e i loro familiari.

In questo caso il riferimento normativo è quello

previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30:

"5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi a un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi".

Quindi con il D. Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008, i cittadini dell'Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale.

La dichiarazione, potrà dimostrare da quanto tempo il cittadino comunitario ha fatto ingresso in Italia. In mancanza di tale dichiarazione, si presuppone (salvo prova contraria) che il soggiorno abbia avuto una dura da oltre tre mesi e, quindi, potrà essere allontanata dal territorio italiano.

L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia.

Così come previsto dalla norma, questa dichiarazione, al momento, non è obbligatoria ed una circolare del ministero dell'Interno del 4 marzo 2008 ha indicato che:

- se la persona non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria;
- se la persona intende soggiornare per meno di tre mesi: non è obbligata a dichiarare la propria presenza; se non effettua la dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre mesi; se non fornisce questa prova, si considera soggiornante da più di tre mesi;
- se intende soggiornare per più di tre mesi: ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe.

Va considerato che anche la mancata dichiarazione di presenza determina la possibilità di procedere all'allontanamento.



Raffaele CHIANCA

Consulente ed esperto internazionale in materia
Già Ispettore Superiore della
Polizia di Stato



Kria

Sistemi di riconoscimento basati su tecnologie di acquisizione e riconoscimento automatico delle immagini.

TUTTI GLI UOMINI DEL COMANDANTE

UN TUFFO NEL PASSATO ATTRAVERSO I RICORDI DEI PROTAGONISTI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA. A PARTIRE DALL'INDIMENTICATO

FRANCESCO ANDREOTTI



FRANCESCO ANDREOTTI

In pensione solo per via dell'età, col cuore e con la testa resta un vigile urbano

intervista di Francesco Delvino e Vito Leone

La signora Valeria ci serve il caffè nelle tazzine con lo stemma del Senato della Repubblica. Beh, sì, il Generale ha un cognome importante. E si dà il caso che le stanze del "Palazzo" le conosca anche lui bene.

Francesco Andreotti, classe 1913, Comandante PM della Capitale dal '73 al '79, è in pensione solo per via dell'età. Perché col cuore e con la testa resta un vigile urbano. Il Generale ha lo sguardo vispo e la favella spedita e i suoi anni non fanno sentire il peso sui ricordi che snocciola uno ad uno come fosse ieri.

Non ci soffermiamo con lui sui dettagli del rapporto con il più famoso fratello e andiamo dritti al tema che al Generale sta più a cuore: il ruolo della Polizia Municipale.

Generale, Alberto Sordi, nei panni del vigile Oreste Celletti, racconta di un episodio, tra realtà e fantasia, accaduto qualche anno prima...

Un vigile di Roma sorprese il questore, in una situazione "imbarazzante" e da quel fatto nacque il film "Il Vigile". L'altro film, "Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo" si ispirò alla settimana della PM cui partecipammo a Parigi. Un cast eccezionale, girato a Roma tranne l'ultima scena a Milano. Ricordo che nell'intervallo tra una scena e l'altra, mentre passeggiavamo con Sordi per via della bella giornata, una persona ci chiese: "Non siete milanesi, vero?" "Perché?" - diciamo noi - "A Milano lavorano tutti, voi invece passeggiate!".

Dal racconto ad oggi... è accaduto qualcosa di simile, il Comandante "pizzicato" in divieto di sosta con un contrassegno per inabili...

Guardi, so solo ciò che hanno scritto i giornali. Certo io

F

Francesco Andreotti, nato il 29 luglio 1913, ha chiuso il suo percorso terreno il 25 luglio 2013. Fratello del più famoso Giulio, nei suoi

100 gloriosi anni di vita si è conquistato il ruolo di masaniello nella battaglia etica e professionale posta in essere dalla Polizia Locale italiana per il riconoscimento della propria dignità. Nel 2008, quando dirigevo la rivista PM, ho avuto l'onore di intervistarlo per fotografare insieme la Polizia Locale del passato e odierna (allora), per provare a prevederne il futuro.

La lunga intervista, di cui riportiamo un ampio stralcio, è rimasto l'ultimo messaggio di Francesco Andreotti alla nostra categoria.

Meravigliosamente lucido a 95 anni, tra un ottimo caffè offerto dalla signora Valeria, fedele compagna fino alla fine, e tanti storici aneddoti, non tutti riproducibili nell'articolo redatto, Andreotti, condivisibile o meno, ha detto la sua sulla Polizia Locale italiana. Per rispetto con la testata giornalistica dell'epoca, abbiamo preferito riprodurre la stampa, ritenendo i contenuti congelati nel tempo a distanza di quasi 15 anni. Nei prossimi numeri continueremo con nuove interviste ad altri illustri "colleghi".



di **Francesco DELVINO**

Dirigente Comandante PM
Cerignola (FG)

Con il proprio impegno professionale ha contribuito alla evoluzione della Polizia Locale italiana.



La vecchiaia mi porta un po' di tristezza, perché quello che si cerca oggi già esisteva prima e lo si è abbandonato



Francesco Andreotti in visita alla New York City Police



L'incontro con Papa Paolo VI in Piazza San Pietro

Francesco Andreotti nasce a Roma il 29 luglio 1913. A diciotto anni, appena diplomato, inizia a lavorare presso il governatorato, all'epoca si chiamava così anziché comune, nella carriera amministrativa che poi abbandona nel '46 quando viene ricostituito il Corpo di Polizia Municipale. Entrato nel Corpo, attraverso concorso interno nella Amministrazione Comunale col grado di Capo Reparto di I classe, nel 1954 viene proposto Capo Gruppo, nel 1962 (dopo la tragica morte del Comandante Tobia) vince il concorso interno per Vice Comandante del Corpo del quale diviene Comandante nel 1973 e tale resta fino al 1978 allorché è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età dopo ben 46 anni di servizio interrotti solo dalla guerra in Libia. Nel 1951, dopo un viaggio a Londra ove ha modo di visitare Scotland Yard e conoscere alcuni Funzionari di quella Polizia, predispone uno studio sul "VIGILE DI QUARTIERE". Relazioni pubbliche ed interne ed attività extra lavorative sono state, sempre, nell'obiettivo di Andreotti che le ha sviluppate anche attraverso la Sua appartenenza alla Federazione Internazionale Funzionari Superiori Di Polizia della quale è stato Vice Presidente come pure della International Police Association. A Parigi, al Palazzo dell'U.N.E.S.C.O., nel giugno '65, il Col. Francesco Andreotti, Vice Comandante del Corpo di Roma, che ad Oslo era stato insignito dal Rettore dr. Eickeird della laurea "ad honorem" in scienze sociali della Università di Londra, relazione al V Congresso Internazionale della Polizia della Circolazione su "Utilità di un organismo di Relazioni Pubbliche nei servizi di Polizia della Circolazione"



In alto a sinistra in momento dell'intervista; in alto a destra una caricatura del Generale; qui sopra Vito Leone, Francesco Delvino e Francesco Andreotti insieme

non l'avrei mai fatto. E poi ai miei tempi c'era una socialità che oggi non c'è più. Ora trascorro la mattinata a letto per problemi fisici, ho più tempo per ricordare. La differenza tra ieri e oggi è enorme. Per esempio? Il ruolo del Comandante è cambiato, oggi non si arriva più per carriera. Non so con quale spirito si possa lavorare. Oggi purtroppo si diventa "servi" dei sindaci, a causa del contratto privatistico che ti blocca nel lavoro. La legge 65, nel bene e nel male, è stata l'unica a dare una fisionomia alla PM, un carattere giuridico che prima non c'era. Ero consulente del gruppo di studio alla Camera dei Deputati, ho lavorato alla legge in profondità e riuscimmo a farla passare senza opposizione. Forse bisognerebbe solo ritoccarla un po' senza fare altre leggi.

Oggi sono cambiati i compiti degli agenti, si occupano di molte più cose rispetto a prima. Ci sono problematiche più complesse. Sì, le problematiche ci sono ma sono presenti in tutte le categorie, in tutti i settori sociali non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Comunque non bisogna completamente abbandonare tutto quello che è vecchio. Buttare via tutta la roba vecchia non mi sembra proprio l'ideale perché può arrivare il momento in cui alcune cose vecchie possono servire. Francesco Andreotti che sogno ha per la Polizia Municipale? Che ritorni quella che era 50 anni fa. Secondo me, quello che si cerca oggi già esisteva prima, ma è stato abbandonato. Mi parli allora di cosa si cerca oggi.



A sinistra Francesco Andreotti e Francesco Delvino; alcune targhe ricordo; a sinistra il fischietto d'oro ricevuto dal Comando di Follonica



Mosè infatti quando stava nel deserto creò dei settori con un ufficiale di polizia preposto ad ogni settore. Nei piccoli paesi il vigile conosce vita, morte e miracoli di tutti. Per carità, ciò avviene anche senza volerlo e non per violare quella "privacy" che

Le faccio un esempio: oggi a Roma hanno fatto i varchi elettronici per non entrare nel centro della città. Ecco, prima c'era il vigile che aveva cervello e cuore. Il varco elettronico ha il cervello elettronico ed il cuore di ferro. Per cui ad un certo momento, quando il cittadino chiedeva al vigile per un certo motivo di poter passare laddove c'era un divieto, il vigile capiva e dava o non dava il permesso. L'elettronica questo non lo può dare. Ricordo un fatto che mi ha impressionato: ai semafori, specialmente quelli coordinati, succede che se il traffico mantiene la stessa velocità tutto va bene, se invece aumenta o diminuisce, i cicli dei semafori cambiano. E allora, non ricordo in quale città, una volta mi sono divertito a stare la bellezza di un minuto e mezzo dove, da una parte non passava nessuno e la lanterna del semaforo era verde, dall'altra parte c'era una fila inverosimile ed era rosso: se ci fosse stato il vigile in pedana, logicamente, gli sarebbe bastato uno sguardo per dire: "mi rigiro dall'altra parte"... D'altro canto la dimostrazione è che anche il vigile in pedana interessa e a Roma, a Piazza Venezia, ne abbiamo uno. Le posso assicurare che rappresenta una rarità soprattutto per i turisti che vengono: in effetti penso che in nessuna città, perlomeno nel mondo evoluto, vi siano vigili in pedana e penso anche che quel vigile sia uno degli uomini più fotografati del mondo. Questo proprio perché se prima era una normalità, oggi è diventato una rarità.

Del cambiamento dei compiti degli agenti che cosa ne pensa?

Il lavoro indubbiamente è cambiato molto. Il vigile oggi, opera in tutti i settori sociali, in tutte le attività, anche al cimitero... si può dire che il vigile segue l'uomo da quando nasce a quando muore. Si va dal settore annonario commerciale, al settore della viabilità, da quello ambientale, al settore informativo, tributario, ecc. ecc. In questo contesto può inserirsi il "vigile di quartiere" che non è una novità in quanto esisteva già nella antica Cina, in Grecia, in Israele.

adesso va tanto di moda.

Allo stato attuale le piacerebbe lavorare nella Polizia Municipale?

Mi piacerebbe. Sono sempre appassionato del mestiere che ho fatto, però dico la verità, oggi come oggi, non so se alle condizioni attuali potrei riuscire a condurre come in passato. Seguo però, le attività dal di fuori. E poi non avendo un interesse diretto, forse le cose le vedo con maggiore attenzione.

Cosa le piace meno dello stato attuale della Polizia Municipale?

Una cosa in particolare: non concepisco che si voglia organizzare in un determinato modo e poi si operi in un altro. Io ricordo che ai miei tempi il motto della Polizia Municipale di Roma era "DOVERE E CORTESIA". Non so se è ancora valido oggi.

Di cosa avrebbe bisogno oggi la Polizia Municipale?

Le racconto un episodio. Ero ad una cena, tra gli altri c'era un grande parlamentare europeo, era il periodo in cui si stavano elaborando le varie proposte di legge. Ci disse: "Pensate al presente, guardate al futuro, ma non dimenticate il passato." Allora c'era una grande volontà di farsi conoscere dalla collettività. A Roma avevamo molte attività extralavorative, perché erano quelle che ci facevano conoscere al pubblico. Ho avuto il piacere di aver portato i vigili urbani una settimana a fare servizio, nel 1954, a Parigi con vigili di

dodici città italiane. Nel 1973 – 1974 portammo più di 100 vigili a New York e sfilammo insieme alla polizia della città americana, cosa che non era avvenuta con nessuna altra polizia del mondo. Le televisioni di tutto il mondo ci hanno visto. Ora invece si apre un giornale e di noi non si parla quasi mai.

Certo forse è anche colpa nostra che non curiamo i rapporti con la stampa, con tutta la stampa indifferente. Ognuno pensa al proprio orticello.

La nostra rivista, PM, le piace?

Mi piace perché trovo sia veramente un veicolo di pubbliche



vigili di Roma, che la fa leggere anche al di fuori del nostro ambiente. Quindi una rivista che interessa la categoria ma piace anche al grande pubblico, attratto da vignette e curiosità.

Generale, cosa augura alla Polizia Municipale per il nuovo anno?

A sinistra Francesco Andreotti sorride davanti alla sua foto in divisa; sopra Giulio e Francesco insieme; sotto, con la signora Valeria

anno?

Il mio augurio è che sia sempre all'altezza dei suoi compiti e che operi nelle varie città a contatto con il cittadino. Questo è il consiglio che vorrei dare. Un consiglio di chi ha vissuto una vita in mezzo alla polizia municipale, ha cercato sempre di farla progredire. Un augurio quindi di Buon Natale e di benessere materiale e spirituale a tutta la categoria.

*Questa nostra visita romana è stata una lunga chiacchierata sul ruolo pubblico di Francesco Andreotti. Solo in due rari ma preziosi momenti si è strizzato l'occhio al privato. E abbiamo intuito i segni di un rapporto solido e forte. I due fratelli insieme in una foto incastonata tra libri e ricordi. Ogni domenica, dopo la Messa, il Senatore porta al Generale, in dono, della cioccolata. "Quella buona" dice la signora Valeria. **

relazioni, cioè fa conoscere i Corpi italiani tra loro. Le dico la verità, la mia copia dopo averla guardata e riguardata, la regalo al nipote della mia compagna, un ufficiale dei



SCHEMA DEL COMANDO

Comandante: Dott. Salvatore ZUCCO
 Ufficiali: 11
 Nuclei operativi: Viabilità stradale, Radiomobile, Polizia Giudiziaria ed Edilizia, Polizia Specializzate, Polizia Ambientale, Polizia informativa e Tutela del Patrimonio, Comandi territoriali di zona (Reggio Nord, Reggio Sud)
 Abitanti città: 174.000 circa



PRESIDIO DI LEGALITÀ

IL COMANDO DI REGGIO CALABRIA GUARDA AL FUTURO CONSCIO DEL RUOLO DA PROTAGONISTA CHE DEVE RIVESTIRE NEL PANORAMA DELLA POLIZIA LOCALE CALABRESE E NON SOLO

Il Corpo delle Guardie Comunali di Reggio Calabria affonda le proprie radici nel XIX secolo. Non si conosce, a oggi, la data esatta della fondazione, ma è certo che alla fine dell'800 nel Comune di Reggio Calabria vi era un Corpo di Guardie Comunali "per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei governatori provinciali". Con l'avvento dell'età repubblicana e la nuova legge comunale e provinciale, il Corpo dei Vigili Urbani inizia a riassolvere appieno tutte le incombenze demandate dalla legge e dai regolamenti. Gli anni 80 registrano uno strenuo impegno del Corpo

nell'ambito della vigilanza edilizia e stradale. E proprio queste due direttrici di impegno lavorativo, costano la vita a due appartenenti al Comando di Polizia Locale.

Nel 1985 viene assassinato, a soli 31 anni, Giuseppe Macheda, componente di un team antiabusivismo edilizio. Nel 1993 a cadere sotto il piombo della criminalità è Giuseppe Marino, addetto al nucleo di viabilità. Nell'ottobre



del 2014 il Comando di Polizia Locale venne intitolato ai due caduti per servizio.

Guardare avanti

Dopo un periodo di alterne vicende, durante il quale comunque il Corpo ha assolto in maniera egregia i compiti demandati, il Comando oggi, guidato dal Comandante **Salvatore Zucco** (nella foto di pag. 30), forte dell'esperienza passata, nonostante alcune vicissitudini giudiziarie, e con un vertice di ruolo, guarda avanti e si proietta nel futuro, conscio del ruolo da protagonista che deve rivestire nel panorama della Polizia Locale calabrese e non solo. Le prospettive di crescita future passano necessariamente per una massiccia implementazione dell'organico, nonché da una acquisizione di dotazione strumentale in fase avanzata di realizzazione, anche grazie ai fondi della sicurezza urbana erogati dal ministero dell'Interno ai capoluoghi delle città metropolitana. Il Comando di Polizia Locale eroga servizio continuativo per 24 ore al giorno 365 giorni all'anno.

La riorganizzazione dei servizi, alla luce delle quantitativamente ridotte e insufficienti risorse umane, avviata circa un anno e mezzo or sono, ha comportato una preliminare analisi dei bisogni quali-quantitativi provenienti dal territorio, sia in termini di risposta alle esigenze più pregnanti che promanavano dallo stesso, sia in termini di forza proiettata sulle singole articolazioni operative del Corpo.

La necessità di assicurare una idonea consistenza organica all'articolazione operativa deputata al mantenimento del servizio nelle 24 ore (aliquota radiomobile), ha ovviamente indotto la direzione a rimpinguare detto nucleo, conferendo allo stesso anche compiti aggiuntivi, più routinari, al netto degli interventi in pronto impiego, soprattutto nel campo delle viabilità e della occupazione abusiva del suolo pubblico.

È stata parimenti sfruttata l'opportunità offerta dal programma nazionale e transnazionale focus n'drangheta, che ha consentito di svolgere numerosi servizi, cosiddetti massivi, con personale delle varie articolazioni del Corpo, in una cornice di sicurezza garantita da un massiccio impiego interforze disposto dalla Questura. In detto contesto, ha giocato un ruolo fondamentale la rete relazionale e la continua e proficua interlocuzione con gli uffici dei responsabili provinciali dell'ordine pubblico in provincia.

La riorganizzazione dei servizi e la progressiva automazione delle fasi di accertamento ed elaborazione delle più comuni infrazioni al Codice della strada, hanno consentito un risparmio di



risorse umane, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione dei procedimenti.

Un anno intenso

Il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria sconta una carenza organica molto accentuata che costituisce un vulnus importante soprattutto alla proiezione operativa del Corpo. Ciononostante, anche a seguito di una dettagliata e mirata programmazione dei servizi e allo spirito di abnegazione del personale, riesce parzialmente a sopperire a detto deficit, ponendo in essere numerose attività, anche innovative, che contribuiscono ad elevare gli outputs di produttività.

Nell'ultimo anno l'attività si è snodata lungo alcune direttrici operative tracciate dalla direzione con la collaborazione degli ufficiali, che hanno fruttato risultati apprezzabili sia sotto il profilo dell'attività di prevenzione che di repressione. Un aumento esponenziale di tutti gli indicatori di produttività di polizia stradale, commerciale e di polizia giudiziaria. Un'incessante attività di riappropriazione di porzioni di territorio complesse, che ha consentito di aggredire il fenomeno molto diffuso dell'occupazione abusiva del patrimonio edilizio pubblico e dei reati conseguenti di furto di acqua ed energia, che ha consentito di trarre in arresto cinque persone e di denunciarne oltre 60 a piede libero. Imponente anche l'attività di polizia stradale che grazie alla nuova strumentazione acquisita (autovelox, street-control, aereo a pilotaggio remoto, etilometro e drug-test) e all'utilizzo delle risorse stanziare in materia di sicurezza urbana, ha registrato numeri in netta crescita rispetto alle annualità precedenti. Oltre 62mila i verbali contestati nell'anno 2020, con circa 350 documenti ritirati, nonostante il fermo della circolazione dovuto alla fase acuta della pandemia da Sars Covid-19. Strenuo è stato l'impegno profuso nell'ambito del dispositivo anticovid-19, predisposto dalla locale Questura.



a cura di
Stefania FANFANI

Polizia Locale
Ugento (LE)



TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO

NUOVA ERA

**DOPO L'INGRESSO DI KRIA, IL GRUPPO
LABCONSULENZE È AL FIANCO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE COME PLAYER ANCORA
PIÙ QUALIFICATO E STRUTTURATO**





Nella foto, da sinistra:
Luca **REALI**,
Ottavio **CHIAPPETTA**,
Pierluigi **FERRARO**
e Stefano **ARRIGHETTI**.
Nella foto piccola,
Luigi **BRUNO**

Il Gruppo laBconsulenze ha ufficializzato lo scorso settembre, in occasione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana 2021, l'acquisizione della maggioranza delle quote societarie della Kria Srl, produttore lombardo di tecnologie innovative nel settore della sicurezza stradale, fra le società leader nei mercati internazionali. **laBconsulenze si attesta, dunque, come partner tecnologico della Pubblica Amministrazione, attraverso l'offerta di soluzioni integrate a elevato valore aggiunto e spiccato tasso di innovazione:** dalla produzione di rilevatori di infrazioni al Codice della Strada allo sviluppo di project financing nel settore della sicurezza urbana, dallo sviluppo software ai servizi di supporto operativo agli Enti, con la determinazione di soddisfare appieno le esigenze della P.A. protagonista della transizione digitale.

Il know how che ha consentito a Kria di differenziarsi rispetto ai competitor, commercializzando le proprie tecnologie in ben cinque continenti, si integrerà con le professionalità e le esperienze trentennali del Gruppo laBconsulenze, che negli ultimi mesi ha visto accrescere la propria scala anche attraverso l'acquisizione di realtà aziendali quali Sercom, Euten, STT ed Esse3.

Ingresso importante

È dalle parole dell'Amministratore Delegato della Imperium Holding, società al vertice del Gruppo,

l'ingegner Luigi Bruno, che si comprendono le ambizioni del progetto: «In un settore come quello dei servizi alla Pubblica Amministrazione, caratterizzato tanto dalla continua evoluzione tecnologica e normativa che dal fabbisogno di servizi consulenziali a elevato valore aggiunto, si è ritenuto indispensabile dar vita una proposta che potesse consentire alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le proprie esigenze operative e gestionali, in grado di assicurare al cittadino un rapporto diretto, trasparente e al passo con l'innovazione tecnologica».

La qualità dei soggetti industriali coinvolti e la complementarità del proprio know how consentono al Gruppo laBconsulenze di essere precursore nello sviluppo di tecnologie innovative e nel perseguimento di ambiziose strategie commerciali, così come sottolineato dall'ingegner Stefano Arrighetti di Kria, nonché responsabile R&S dell'intero Gruppo: «L'unione delle competenze nobilita i consolidati rapporti interaziendali fra i soggetti del Gruppo, instaurati in molti anni di fittiva collaborazione nei ruoli di Cliente e Fornitore; essa consentirà di accelerare e di ottimizzare i processi tecnico-commerciali a vantaggio della qualità, della completezza e della unicità delle soluzioni offerte alla Pubblica Amministrazione. Fra gli intenti principali c'è quello di portare in Italia soluzioni tecniche di Kria, già proposte e consolidate sui mercati esteri».



CODICE DELLA STRADA QUANTE NOVITÀ!

**TARGA PROVA, INVALIDI, DONNE IN GRAVIDANZA...
A SETTEMBRE SCORSO UNA DISPOSIZIONE
IMPORTANTE HA INTRODOTTO
NUMEROSE MODIFICHE**



disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3. dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4. dei veicoli elettrici;
5. dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6. dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7. dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

Nelle more di un più dettagliato intervento del ministero dell'Interno si evidenzia:

- La riserva deve riguardare un numero limitato di spazi, tenuto conto del numero complessivo di spazi per la sosta a disposizione in una certa zona;
- vengono introdotte nuove situazioni per le quali è previsto l'intervento con ordinanza di cui al Codice della strada, tra le quali i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore a due anni e i veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Prima della concreta attuazione di tale disposizione normativa, risulta, comunque, opportuno attendere le specificazioni tecniche, con apposita modifica del regolamento di esecuzione del Codice della strada, con particolare riguardo alla segnaletica verticale e orizzontale applicabile.

Nuovi limiti per la lunghezza dei mezzi pesanti

Novità importanti anche in materia di sagoma limite dei veicoli: modificato l'articolo 61, Codice della strada.

Gli autoarticolati e gli autosnodati che, prima, non potevano eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, ora, possono raggiungere la lunghezza totale di 18 m. Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 2-bis: gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Revisione dei veicoli e patenti di guida

Il nuovo decreto legge introduce una novità anche in tema di revisione dei veicoli. Il comma 8, dell'articolo 80, Codice della strada, prevede



La circolazione con targa prova, stalli di sosta riservati, nuovi permessi di sosta e altro ancora in materia di circolazione stradale, è il contenuto del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", in vigore dall'11 settembre 2021. Importanti modifiche al Codice della strada, quindi, in questa disposizione di fine estate. Ma andiamo con ordine.

Cosa cambia nei centri abitati

Sono stati, innanzitutto, inseriti nuovi casi di regolamentazione della circolazione stradale all'interno dei centri abitati. Come è noto, l'articolo 7, Codice della strada, consente ai Comuni, nei centri abitati, di stabilire, con apposita ordinanza del dirigente/responsabile del competente ufficio (e non più del sindaco, come è stato previsto dall'articolo 107, decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL) alcune regole per la circolazione stradale.

Il decreto legge n. 121/2021 interviene sulla lett. d) del comma 1, dell'articolo 7, stabilendo che con apposita ordinanza, il dirigente/responsabile del competente ufficio comunale può riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1. dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2. dei veicoli adibiti al servizio di persone con

la possibilità di affidamento in concessione quinquennale delle revisioni a imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero a imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, appositamente iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Tali revisioni riguardano i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e, con la modifica introdotta dal decreto legge n. 121/2021, anche, dei relativi rimorchi e semirimorchi

Novità anche in tema di patenti di guida: all'articolo 116, comma 9, viene sostituito il secondo periodo. In particolare, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, ora, è necessario non solo il possesso delle prescritte patenti di guida corrispondenti, ma anche l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.

Cosa cambia dal punto di vista operativo

L'articolo 158, Codice della strada, al comma 2, vede introdotte nuove lettere, che definiscono nuove situazioni di sosta vietata sanzionabili. La sosta di un veicolo è, inoltre, vietata:

d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa.

Viene, inoltre, modificata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disposizione di cui al comma 2, lettera g), che sanziona la sosta «negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli». Viene prevista, dal nuovo comma 4-bis, una sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.

Al comma 5, dell'articolo 158, codice della strada, le lettere d), g) e h) sono sostituite dalle seguenti «lettere d), h) e i)» in modo da rendere omogeneo tale comma con l'introduzione della sanzione prevista dal precedente nuovo comma 4-bis.

Infine, le modifiche più attese, da un punto di vista operativo: l'articolo 188, e il nuovo articolo 188-bis. In particolare, all'articolo 188:

- al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672». Viene previsto, quindi, un aumento sanzionatorio per chiunque usufruisce delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, senza averne l'autorizzazione prescritta, ovvero ne faccia un uso improprio;
- al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344». Anche in questo caso, viene previsto un aumento sanzionatorio per chiunque usa delle strutture suddette pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione.

Dopo l'articolo 188, viene inserito il nuovo articolo 188-bis, Codice della strada, che specifica la regolamentazione della sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di





maniera diversa, prevedendo, quindi, un sistema sanzionatorio diversificato, in termine di *quantum*.

Un'ultima nota operativa riguarda l'utilizzo della targa prova: dopo varie interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali delle vigenti disposizioni normative in tema di utilizzo della targa prova, ecco giungere la "sentenza", quanto meno, definitiva del Legislatore: l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Ai fini della circolazione, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova. Ergo, targa prova per veicoli non immatricolati e per veicoli già immatricolati e in possesso di targa di immatricolazione; non necessità di revisione periodica per la circolazione; obbligo di copertura assicurativa della targa prova, sia per veicoli non immatricolati e sia per veicoli già immatricolati.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge n. 121/2021, per ora non definibile, si dovrà provvedere all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.

genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Norma di particolare interesse per i Comuni, in quanto consente agli enti proprietari della strada di allestire e spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento, che dovranno essere approvate successivamente.

Per usufruire delle suddette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni saranno autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento, che dovranno, anche esse, essere successivamente approvate.

Chiunque usufruisce delle strutture suddette senza avere l'autorizzazione o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione è oggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Si evidenziano, in conclusione, due peculiarità:

- le disposizioni dell'articolo 188-bis, Codice della strada, non sono ovviamente immediatamente applicabili per mancanza delle norme tecniche, che dovranno essere approvate, con la modifica e integrazione del regolamento di esecuzione del C.d.s.;
- il Legislatore ha interpretato, a torto o a ragione non importa, le sanzioni di cui agli articoli 188 e 188-bis, Codice della strada, in



Dott. **Marco MASSAVELLI**

Comandante PL
Susa (TO)

QUANDO L'INCIDENTE È MORTALE...

IN QUALI IPOTESI C'È RESPONSABILITÀ PENALE
DEL CONDUCENTE? QUANDO C'È COLPA IN CASO
DI SINISTRO?





Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n° 32277 del 27 agosto 2021 i giudici hanno stabilito che risponde di omicidio stradale, ex art. 589-bis c.p., anche colui che, pur marciando regolarmente nella propria corsia, non adotta tutte le altre precauzioni dettate dal Codice della strada per chi si trova alla guida di un veicolo.

Nel caso affrontato dai giudici è stato condannato il conducente che viaggiava troppo a ridosso della linea di mezzzeria, non prevedendo così la possibilità che il veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia, invadendo di poco la corsia, potesse entrare in collisione causando un grave incidente.

Prima di approfondire la citata sentenza occorre premettere che l'art. 589-bis c.p. "Omicidio stradale" punisce con la reclusione da due a sette anni chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Le pene sono aumentate (reclusione da otto a dodici anni) nel caso di omicidio stradale causato da chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti. Altre aggravanti sono previste nel caso di particolari infrazioni al Codice della strada (guida contromano, velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, passaggio con semaforo rosso, inversione di marcia in curva ecc.).

In sostanza la nuova fattispecie penalmente rilevante voluta nel 2016 dal Legislatore si caratterizza per la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e la non volontarietà dell'evento, ma che sia conseguenza di imprudenza, negligenza o imperizia.

Cosa dice la Corte


Secondo la Cassazione, è configurabile il delitto di omicidio stradale anche quando non si osservano le norme prudenziali dettate dal Codice della strada atte a evitare possibili incidenti, come, ad esempio, quella di moderare la velocità in curva (specie di notte) e di tenere il più possibile il margine destro.

Con la predetta sentenza, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il delitto di omicidio stradale a carico del conducente che, pur essendo stato impattato dal veicolo che procedeva in direzione opposta e che aveva invaso la sua corsia, non aveva tenuto la destra, addossandosi troppo alla linea di mezzzeria, procedendo altresì a velocità sostenuta, punendo pesantemente la

disattenzione e la superficialità.

Durante il corrente anno, applicando gli stessi principi, la Cassazione ha avuto modo di condannare per omicidio stradale il conducente che, pur rispettando i limiti di velocità, investiva un pedone che attraversava la strada al di fuori delle apposite strisce. Il ragionamento seguito dai giudici si è basato sul fatto che l'art. 141 del Codice della Strada "Velocità" impone al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione (sentenza Cassazione n° 7094 del 24 febbraio 2021).

In sintesi: **sussiste l'omicidio stradale tutte le volte in cui la morte di una persona sia causata dal mancato rispetto delle norme del Codice della strada**, anche di quelle che impongono semplicemente di guidare con cautela, senza distrazioni come, per esempio, senza utilizzare il cellulare durante la guida e senza superficialità, come per esempio rallentare in prossimità delle curve e di prestare attenzione alle possibili manovre azzardate degli altri conducenti e ai comportamenti degli anziani e dei bambini spesso imprevedibili.



Luigi DE SIMONE

Comandante PM
Caserta



CONDUCENTE BRILLO, UN SÌ E UN NO

GUIDA IN STATO DI EBREZZA: QUANDO IL VEICOLO È COINTESTATO, IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE NON SI APPLICA, MA SCATTA LA CONFISCA DELL'AUTOMOBILE

“C’è differenza tra l’intestazione, la proprietà del mezzo e il ‘dominio’ sullo stesso, ossia il potere di utilizzo”

Con la recentissima sentenza della Cassazione, la n° 28173 del 23 luglio 2021, è stato stabilito un interessante principio, affrontando il caso di un veicolo intestato alla moglie di un conducente brillo.

In virtù dell’articolo 186 comma 2 del Codice della strada si deve necessariamente applicare la sospensione della patente e la confisca del veicolo, tranne il caso di estraneità ai fatti contestati da parte del proprietario. Nel caso, quindi, dell’inapplicabilità della sanzione di confisca del veicolo, lo Stato si “vendica” raddoppiando la durata della sospensione della patente del trasgressore.

Cosa ha stabilito la Suprema Corte?

La Cassazione, con la sentenza n° 28173, ritiene la non applicabilità del raddoppio della durata della sospensione della patente (sospensione base da un minimo di un anno a un massimo di due anni) ma, di contro, è favorevole al sequestro per confisca del veicolo, ex art. 224-ter, Codice della strada.

Quindi, nel caso di un’auto intestata alla moglie, in regime di comunione dei beni con il coniuge, se quest’ultimo guida in stato di ebbrezza oltre la soglia di 1,5 g/l, il periodo della sanzione accessoria della sospensione della patente non può essere applicata, ma il veicolo deve essere sequestrato per confisca nonostante l’estraneità ai fatti del proprietario, ovvero della moglie del reo.

Tale conclusione emerge dall’interpretazione letterale del richiamato articolo 186 del Codice della strada. Il comma 2 lettera c), infatti, prevede la sospensione della patente del conducente brillo, da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni, nel caso di guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l (periodo raddoppiato) se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Si incide pesantemente, quindi, sul reo senza incidere sulla proprietà della persona estranea.

Appartenenza come dominio

Secondo il ragionamento della Cassazione, quando il Codice della strada parla di «appartenenza del veicolo» non si riferisce al dato formale dell’intestazione, ma al “dominio” sullo stesso, ossia al potere di utilizzo, a prescindere da chi ne sia ufficialmente il proprietario.

Corollario della sentenza qui affrontata è il principio in base al quale, anche quando il cointestatario ha un “dominio” sul veicolo, questo diventa confiscabile non potendo escludere l’estraneità ai fatti.

Già nel 2019 con la sentenza n° 38579 del 18 settembre 2019, la Corte era intervenuta sulla questione. Nel caso di veicoli aziendali, aveva escluso che l’intestazione del veicolo a una società di leasing, di cui è socio il conducente brillo, possa ritenersi fittizia nemmeno quando lo stesso socio la utilizza fuori dall’orario di lavoro. Anche in questo caso ha avuto rilievo il concetto di “dominio” sul veicolo, che è da considerarsi tale quando assume la forma di possesso o detenzione. Di riflesso non esiste il “dominio” solo in caso di veicolo a noleggio o nel caso di prestito occasionale a parenti o amici.



Luigi DE SIMONE

Comandante PM
Caserta

IN CASO DI DIPENDENZA

RILIEVI PRATICI SULLA CONNESSIONE OGGETTIVA: QUANDO IL VERIFICARSI DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO PRECEDE UN REATO



Come noto, ai sensi dell'art. 221 Codice della strada, in caso di pregiudizialità - nesso di dipendenza determinato dal fatto che l'indagine sull'accertamento dell'illecito amministrativo, costituisce un antecedente logico necessario per l'esistenza di un reato stradale - si assiste al fenomeno della connessione.

Si dia l'esempio di un sorpasso in curva, che determini un sinistro da cui derivano lesioni personali. Si tratta di una situazione che postula un nesso di consequenzialità logico-causale, in relazione alla quale si suppone che se l'illecito amministrativo non si fosse verificato, nemmeno il reato sarebbe venuto a esistenza.

Il rapporto di interdipendenza è dovuto alla parziale coincidenza degli elementi soggettivi e oggettivi tra fatti giuridici diversi che, per motivi di economia processuale o di opportunità, comporta la riunione dei procedimenti con spostamento della competenza a favore dell'organo "superiore".

Quando a decidere tutto è il giudice penale

Conseguentemente, se non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (o sia stato presentato ricorso al prefetto), la cognizione di entrambi i procedimenti, amministrativo e penale, è attribuita al giudice penale, competente a conoscere del reato connesso (*simultaneus processus*). Questi sarà chiamato, così, ad applicare la sanzione amministrativa, valutandone anche l'entità, entro i limiti previsti dalla legge, graduata sulla base dei criteri di cui all'art. 195 c. 2 Codice della strada, oltre le spese. Diversamente, qualora sia avvenuta la conciliazione amministrativa, non ricorrerà alcuna

necessità di trasmettere gli atti al giudice penale, posto che il pagamento ha effetto estintivo dell'obbligazione nascente dalla violazione amministrativa.

Un problema pratico attiene alla circostanza che il citato art. 221 non contiene una previsione analoga a quella prevista dal comma 2 dell'art. 24 L. 689/81, a tenore della quale, la contestazione della violazione amministrativa, in caso di connessione, viene eseguita dall'autorità penale dopo la trasmissione del rapporto.

Sembra, allora, che la contestazione debba essere eseguita dalla pubblica amministrazione secondo le regole ordinarie, dovendo quindi intervenire, a pena di estinzione dell'obbligazione, entro i consueti 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.

Non c'è patteggiamento per illeciti amministrativi

Nel caso in cui al tribunale competente per la connessione, venga presentata richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo potrà riguardare solo il reato e non già la violazione amministrativa (non suscettibile di riduzione premiale) sulla quale il giudice dovrà comunque pronunciarsi; infatti, il cosiddetto patteggiamento è previsto (e consentito) solo per i reati e non può avere per oggetto illeciti amministrativi.

Se il vincolo è di occasionalità

Non si ha connessione quando il reato e l'illecito amministrativo siano legati da un semplice vincolo di occasionalità, che consente l'accertamento separato delle due responsabilità.

Si dia il caso di chi, a seguito dell'infrazione - in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone - offenda l'onore e il prestigio dell'accertatore (art. 341-bis cod. pen.). In tal caso, al giudice penale dovrà essere inviato il rapporto per il solo fatto che costituisce reato. Dal tenore dell'art. 221 Codice della strada si evince che lo spostamento di competenza non è previsto nel caso inverso. Quando, cioè, la fattispecie pregiudiziale sia costituita dal reato e quella pregiudicata dall'illecito amministrativo. In tale ipotesi, l'autorità giudiziaria e quella amministrativa restano ciascuna competente per la propria porzione di attribuzioni.

Tale conclusione lascia delle incertezze.

Si pensi all'ipotesi di un controllo di polizia a seguito del quale gli agenti pongano sotto sequestro la patente di guida perché ritenuta contraffatta. Dalla commissione del delitto di falso deriva anche la violazione di cui all'art. 116 c. 15 Codice della strada, per aver circolato senza

patente. I due fatti risultano evidentemente legati da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica.

Ma come potrà procedere l'Autorità amministrativa a ordinare il pagamento di una sanzione per l'illecito, il cui presupposto è la falsità del documento, senza il preventivo accertamento di convalida della non autenticità del documento?

Se l'Autorità dovesse procedere a contestare una violazione priva di fondamento - per precetto costituzionale, il fatto si presume non commesso, fintanto che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva - il provvedimento risulterebbe illegittimo e abnorme.

Sembrirebbe allora opportuno procedere a una lettura estensiva della norma in grado di ricomprendere anche l'ipotesi inversa a quella espressamente prevista. Diversamente, in nome del principio di tassatività delle norme, si dovrà richiedere l'intervento additivo della Consulta per sanare la lacuna legislativa.



Avv. **Fabio PICCIONI**

Cultore del diritto della circolazione stradale



IL TEMPO (PERSO) È TIRANNO

MANCATA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI SGOMBERO ED ESIGENZA DI GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO. QUALE RESPONSABILITÀ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?



La materia del cosiddetto rilascio degli immobili occupati abusivamente è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi del Legislatore.

Tra il 2017 e il 2018, prima con l'introduzione dell'art. 11 del D.L. n. 14/2017 e poi con il D.L. n. 113/2018, si è tentato di definire compiti e modalità di utilizzo della forza pubblica nell'ambito degli interventi di sgombero degli immobili, provvedendo anche a modificare l'art. 633 c.p. (invasione di edifici), inserendovi il terzo comma che punisce anche i promotori e gli organizzatori.

In tale contesto, però, altrettanto numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza, che ha censurato con vigore la colpevole e prolungata inerzia della Pubblica Amministrazione nel dare esecuzione all'ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni patiti da parte dei proprietari degli immobili illecitamente occupati.

Disposizioni prefettizie

Cercando di sistematizzare meglio la questione, il citato art. 11 D.L. n. 14/2017, statuisce che il prefetto, nella determinazione delle modalità

esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

Le norme richiamate, poi, dispongono dell'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, debbano tenere conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

Nell'intento, infine, di disinnescare gli effetti della numerose decisioni avverse, afferma che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione

amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni sugli sgomberi, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

Tale ultima norma pare fatta apposta per rispondere alla giurisprudenza che ha ritenuto che non fosse ravvisabile una condotta colposa della pubblica amministrazione che ritardi l'esecuzione dello sgombero di immobili occupati abusivamente.

Dolo e colpa grave

In che modo, quindi, l'atteggiamento della P.A. viene ritenuto non conforme o, addirittura, omissivo nel dare esecuzione all'ordine di sgombero? Nella gestione dell'ordine pubblico, infatti, lo Stato spesso ha utilizzato un atteggiamento attendista e ha scelto di non ricorrere alla forza per affermare le giuste ragioni di tutela della collettività. Tale strategia, spesso vincente, ha consentito di evitare disordini e ha garantito l'ordine pubblico, ma evidentemente non viene ritenuta non conforme all'idea dello Stato di diritto.

In questo caso stride il contrasto fra le opposte esigenze di uno Stato che deve garantire, da un lato l'ordine pubblico fino alla ricerca di "soluzioni" alternative e, dall'altro lato, dell'obbligo di garantire il rispetto della legalità.

Questo è ancora più chiaro laddove le norme sopra richiamate hanno disciplinato il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica in uno alla necessità di dare supporto per l'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché concernenti i medesimi immobili.

Trattandosi di responsabilità che non possono eludersi, **viene ammessa la responsabilità della Pubblica Amministrazione solo nel caso di dolo o di colpa grave, residuando, quindi, solo il risarcimento in forma specifica.**

In realtà, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che non è consentito agli organi della Pubblica Amministrazione, deputati a dare attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, astenersi o sindacare il contenuto e che tale comportamento non può essere considerato incolpevole, esattamente in controtendenza agli intenti del legislatore.

Bacchettando pesantemente l'operato della Pubblica Amministrazione, con una visione rigorista la Cassazione ammonisce che l'omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale.

“Lo Stato è chiamato a garantire l'ordine pubblico e il rispetto della legalità.”

Nessuna eccezione

Per essere ancora più chiari, la giurisprudenza afferma che tale principio, in uno Stato di diritto non ammette elucubrazioni. Più precisamente, deve essere chiaro che l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata a esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l'inadempiente. Nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, pertanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita così una potestà che non ha, essa agisce illecitamente.

Rivendicando, poi, la supremazia del rispetto della legge e della tutela giurisdizionale sulla concreta azione di tutela dell'ordine pubblico, la Suprema Corte afferma con vigore che, se così non fosse, si toglierebbe effettività alla protezione giurisdizionale garantita al cittadino, e che, anzi, tutta l'attività giurisdizionale risulterebbe sostanzialmente vanificata, in definitiva, lo Stato negherebbe se stesso come ordinamento.

Di conseguenza, l'impossibilità di adempiere deve essere valutata con particolare rigore, precisando che all'autorità di polizia può riconoscersi esclusivamente un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza.

Compiti ineludibili

Il dovere primario dell'Autorità amministrativa è quello di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva dei provvedimenti giurisdizionali e, in caso di mancata collaborazione, ne deriverebbe la lesione del principio della buona amministrazione di cui all'art. 97, comma primo, Costituzione.

A ben vedere, infatti, la negazione dell'assistenza della forza pubblica per la realizzazione coattiva di un diritto giudizialmente riconosciuto integra, nello stato di diritto, una situazione addirittura paradossale, essendo inconcepibile che l'ordinamento per un verso contempri, imponendo al privato di avvalersene per poter realizzare il proprio interesse e, per altro verso, non faccia in modo che l'interesse del singolo sia coattivamente soddisfatto in sede esecutiva con la forza che solo lo Stato è autorizzato a dispiegare; ovviamente predisponendo mezzi adeguati alla bisogna.

In tale ottica, pertanto, l'apprestamento di tali mezzi da parte della Pubblica Amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso, non essendo revocabile in dubbio che la legalità costituisce uno dei fondamentali aspetti della struttura dell'ordinamento giuridico ed il principale tra i criteri cui deve ispirarsi ogni attività rivolta appunto ad assicurarne il rispetto.

Alla luce di quanto osservato, i principi enucleati dalla giurisprudenza sono:

- a. l'apprestamento della forza pubblica da parte della P.A. è "doveroso";
- b. se ardisce sindacarne l'opportunità, la P.A. "tiene una condotta illecita";
- c. il primo criterio cui deve ispirarsi la P.A. è la legalità, e legalità non v'è quando si tolleri l'altrui sopruso, dal momento che chi accetta l'illegalità, la avalla;
- d. la mancanza di mezzi aggrava, invece che scusare, la P.A. che non garantisca l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

La Suprema Corte la "tocca piano", censurando pesantemente la colpevole inerzia della P.A., affermando che:

- tollerare il crimine, per di più commesso da masse organizzate e agguerrite in pregiudizio di cittadini indifesi, è una ben strana forma di tutela dell'ordine pubblico. Quest'ultimo riceva adeguata tutela solo ripristinando la legalità violata e non già assicurando a chi ha occupato gli immobili, per lungo tempo, il godimento del frutto del reato;
- non è possibile operare una qualsiasi forma di comparazione o bilanciamento di interessi da parte della P.A., quando vengano in conflitto l'interesse accampato da chi ha violato la legge (l'occupante abusivo), e chi l'ha rispettata (il proprietario dell'immobile occupato); sicché è impensabile che per ragioni di ordine pubblico si possa dare preferenza al primo;
- sono del tutto irrilevanti, ai fini dell'esclusione della responsabilità della P.A., le ragioni

accampate da chi quell'immobile ha occupato. L'occupazione è pur sempre un delitto, che non viene meno solo perché il reo si trovasse in uno stato (vero o presunto) di bisogno. Se così non fosse, si verrebbe al paradossale risultato che qualsiasi usurpazione dei beni e dei diritti altrui finirebbe per essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno" e ne sarebbe disintegrata la stessa convivenza civile;

- è contrario al diritto, alla logica e al buon senso sostenere che, dinanzi a una aggressione generalizzata alle proprietà private, si debba "lasciar fare", altrimenti il reo potrebbe divenire vieppiù violento. In questo modo si garantirebbe non l'ordine, ma il disordine pubblico, dal momento che proprio dove più intollerabile è stato il sopruso, più forte deve essere la reazione dell'ordinamento e dello stato di diritto.

Se la Pubblica Amministrazione è incaricata di eseguire uno sgombero, ha il dovere di provvedervi con le capacità e le professionalità da essa esigibili, senza attendere supinamente che sia qualcun altro a dirle come fare. Del resto, l'Autorità giudiziaria nell'emanare un'ordinanza di custodia cautelare, non deve indicare dettagliatamente come debba eseguirsi la manus iniectio. L'esecuzione materiale dell'ordine è demandata all'organizzazione della Pubblica Amministrazione e la mancanza di direttive dettagliate al riguardo autorizza a non intervenire nell'esecuzione.

In ultimo, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione. È, pertanto, colposa la condotta della Pubblica Amministrazione che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato con violenza, trascuri per un lungo periodo di dare attuazione al provvedimento con il quale si ordina lo sgombero.



Michele ORLANDO

Comandante PM
Afragola (NA)

LE GRANDI IDEE NON DORMONO MAI

comunicazione | grandi eventi | digital marketing
produzioni video | lobbying | ufficio stampa strategico



PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

La nuova autorevole rivista
dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione



SCANSIONA IL QR CODE

Registrati sul sito e scarica tutti i mesi la rivista
in formato digitale per smartphone, tablet e Pc

Per la tua pubblicità su PolMagazine invia una email a marketing@lobepartners.it